



# COMUNE DI LORIA

*Provincia di Treviso*

Ufficio del Sindaco

## ORDINANZA SINDACALE N. 47 DEL 25/10/2024

**OGGETTO:** Misure da adottare per la prevenzione e contenimento dell'inquinamento atmosferico. Periodo stagione invernale 2024-2025.

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008 - "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 155 del 13.08.2010, evidenzia che per la tutela della salute umana e della qualità dell'aria è necessario contenere e prevenire le emissioni di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- la Regione Veneto con D.G.R n.2130 del 23.12.2012 ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PRTRA, da cui risulta che il Comune di Loria è inserito nell'agglomerato IT0513;
- il D.lgs. n. 155 del 13.08.2010 sopra richiamato stabilisce il valore limite per il particolato in dispersione nell'atmosfera pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come valore medio giornaliero di concentrazione PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno per evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e l'ambiente in genere;
- l'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto ARPAV conduce da diversi anni il monitoraggio della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale, evidenziando nel particolato PM10 e PM2,5 le maggiori criticità, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale, con superamenti sia delle concentrazioni limite (50 µg/m<sup>3</sup>) che del numero delle giornate (35 annue) stabilite dalla normativa per gli anni 2015 e 2016 e 2017;
- la Regione Veneto con D.G.R n.1909 del 29.11.2016 ha approvato nell'allegato A "Le Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10" che prevedono l'attivazione di misure temporanee a seconda dei livelli di criticità per il PM 10;
- la Regione Veneto con D.G.R. n. 836 del 06.06.2017, ha approvato il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padano", stipulato in data 09.06.2017 tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, che individua gli interventi comuni da attuare entro il 1 ottobre 2018, nei seguenti ambiti: trasporti, combustione di biomassa e agricoltura;

Considerato che:

- nel corso della seduta 05.09.2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) tra i Comuni capoluogo di Provincia e le Province stesse e presieduto e coordinato dalla Regione Veneto, durante il quale si è rilevato un trend di dati in calo per i maggiori inquinanti, con valori di fondo non trascurabili e picchi di emissioni di PM10 che per la maggior parte derivano dal riscaldamento domestico, comune in tutte le Regioni del Bacino Padano e dalle caratteristiche tali da rendere

persistente la situazione, con provvedimenti da adottare attraverso ordinanza sindacale prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con più di 30.000 abitanti;

- che in data 10.09.2021 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) tra i Sindaci dell'Agglomerato di Treviso coordinato dalla Provincia di Treviso, che ha illustrato e discusso i contenuti della DGRV n. 1089 del 09.08.2021 con oggetto "indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, così come definiti dalla DGRV n. 23/2021;
- che in data 26.09.2022 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) tra i Sindaci dell'Agglomerato di Treviso coordinato dalla Provincia di Treviso, che ha illustrato e discusso sull'aggiornamento delle ordinanze comunali in materia di qualità dell'aria, con riferimento al materiale particolato pm10, come previsto dalla DGRV n. 23/2021;
- che in data 28.09.2023 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) tra i Sindaci dell'Agglomerato di Treviso coordinato dalla Provincia di Treviso, che ha illustrato e discusso sull'aggiornamento delle ordinanze comunali in materia di qualità dell'aria, con riferimento al materiale particolato pm10, come previsto dalla DGRV n. 23/2021;
- che in data 03.10.2024 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) tra i Sindaci dell'Agglomerato di Treviso coordinato dalla Provincia di Treviso, che ha illustrato e discusso sull'argomento e sull'aggiornamento delle ordinanze comunali in materia di falò;
- le Misure Temporanee omogenee contenute nell'Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

Rilevato che:

- negli ultimi anni (dal 2013 al 2017), il Benzo(a)Pirene è considerato il secondo inquinante più critico dopo il PM10, sostanza legata alla combustione di biomasse legnose, i cui livelli registrati da ARPAV superano il limite di legge non solo nelle aree rurali e montane, ma anche in città;

Considerato, inoltre, che:

- studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra presenza di polveri sottili ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM10 ed il Benzo(a)Pirene permangono come gli inquinanti più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri sottili con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup>;
- sul sito internet di ARPAV sono reperibili "Mappe di previsione PM10" elaborate dall'Osservatorio Regionale Aria, con possibilità di acquisire per il giorno corrente e fino a due giorni successivi la previsione della concentrazione media giornaliera di PM10, consentendo quindi quale informazione al pubblico di prevedere gli episodi acuti da PM10 al seguente indirizzo Internet: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe\\_previsione\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe_previsione_PM10.php)
- Vista la DGRV del 10.02.2015 n. 122 che dispone "che nel semestre invernale dal 1° Ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche – climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'art. 182 comma 6 bis del D.lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere differire o vietare mediate apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali";
- Vista la DGRV del 12.07.2024 n. 786 con oggetto" Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021";
- Considerato che l'Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano di cui sopra, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all'istaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso Bollettini livelli di allerta PM10 emessi nelle giornate di controllo (il lunedì e il giovedì):

LIVELLO DI ALLERTA MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL'ALLERTA

“Secondo quanto contenuto nell’Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m<sup>3</sup>) della concentrazione di PM10;

SEMAFORO ARANCIO – Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

SEMAFORO ROSSO – Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

-Ritenuto, al fine di contenere l’esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera inclusi nel particolato sottile PM10 provenienti da fonti fisse e mobili ed a concentrarsi al sussistere di condizioni meteo climatiche critiche dal punto di vista del ricircolo d’aria in atmosfera durante il periodo autunno-invernale stagione 2024-2025, di aderire al suddetto Accordo di Programma attraverso le seguenti misure ritenute applicabili per il Comune di Loria;

Visti inoltre:

- il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell’art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”;

- l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, e ss.mm.ii. “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;

- la DGRV n. 122 del 10 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D. Lg. 152/2006”;

- la DGRV n. 1909 del 29 novembre 2016 “Linee Guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10”;

- la DGRV n. 1855/2020, la quale richiama la zonizzazione provinciale in base alla popolazione;”

- la DGRV n. 238/2021 la quale amplia i contenuti della DGRV n. 836/2017;

- l’art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- l’art. 57 del TULPS, RD 18.06.1931 n. 773;

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

A) che siano applicate ed osservate sul territorio comunale le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, a far data dal 1° Novembre 2024, e fino al 30 Aprile 2025:

### 1. DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL’APERTO

1.1 Divieto di combustione all’aperto di residui vegetali su tutto il territorio comunale in applicazione della DGRV n. 122/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.lgs. 152/2006”.

Rimangono esclusi, gli abbruciamenti per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dalle autorità preposte.

### 2. RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE NEGLI EDIFICI – LIMITAZIONI USO IMPIANTI

2.1 Applicazione del limite delle temperature negli edifici residenziali, industriali, artigianali, commerciali:

- ambito di applicazione: l’intero territorio comunale;

- giorni e orari di applicazione: tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00;

-tipologia di edifici e limitazioni:

- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali: riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 18° C + 2° C di tolleranza;
- per tutti gli altri edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni, scuole, uffici ecc.): riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 19° C + 2° C di tolleranza.

2.2 Divieto di climatizzazione di spazi dell'abitazione e ambienti complementari:

- cantine, depositi, ripostigli, box, garage annessi all'edificio;
- autorimesse esterne;
- scale di collegamento tra i locali sopraccitati.

2.3 Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "2 stelle" in base alla certificazione ambientale introdotta dal D. M. 7 Novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

### 3. OBBLIGO DI SPEGNIMENTO DEI MOTORI

Spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici e/o passaggi a livello;

### 4. UTILIZZO DI GENERATORI A CALORE E BIOMASSA

4.1 In allerta verde: Divieto di utilizzo generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle".

4.2 In allerta arancio e/o rosso: Divieto di utilizzo generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle";

### 5. UTILIZZO DI GENERATORI A CALORE A PELLETTI

Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dalla parte II, Sez 4°, par. 1, lett. d) della parte V° del D. Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

B) che siano applicate ed osservate sul territorio comunale le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, a far data dal 1° Novembre 2024, e fino al 30 Aprile 2025.

### 1. SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI

Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a "verde" per inquinamento atmosferico. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

## DISPONE

quanto segue:

- Il presente provvedimento è immediatamente efficace ed esecutivo;
- il Comando di Polizia Locale – Unione Comuni Marca Occidentale, con l'eventuale ausilio tecnico dell'ARPAV e della Provincia di Treviso (Settore Ecologia e Ambiente), provvede alla verifica di quanto disposto nella presente ordinanza;
- a carico dei trasgressori per l'inosservanza della presente ordinanza, fatte salve eventuali fattispecie di carattere penale e amministrativo, sono applicate le sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, previste dagli artt. 7 e 7 bis del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, con le procedure stabilite dalla L. 689/1981;
- di dare ampia diffusione al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale, all'Albo comunale e nelle bacheche comunali;
- che gli uffici comunali competenti provvedano alla trasmissione di copia del presente provvedimento ai sottoelencati soggetti interessati:
- Regione Veneto

- Provincia di Treviso
- ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso
- Azienda di trasporto pubblico
- Azienda U.L.S.S. 2 – Marca Trevigiana
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Comando Polizia Locale – Marca Occidentale
- Istituto Comprensivo Castello di Godego-Loria.

## DÁ INOLTRE AVVISO CHE

- Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Venezia (legge n. 1034/1971) oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. N. 1199/1971), rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dal ricevimento o dalla piena conoscenza della presente ordinanza.

## INVITA

i cittadini ad adottare le seguenti buone prassi:

### Edifici:

- approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta da fonti rinnovabili: ciò consente di risparmiare 0.5 Kg di CO<sub>2</sub> (anidride carbonica= gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- rispettare le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici, sia per le caldaie a gas che per gli impianti termici a biomassa;
- nel caso l'abitazione sia dotata di impianto fotovoltaico, attivare gli elettrodomestici che maggiormente consumano energia (es. lavatrice, lavastoviglie) possibilmente durante le ore di sole;
- assicurare il ricambio d'aria degli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, nelle ore più calde;
- utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante;
- sostituire e/o pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti mancoli, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- per le stufe a legna, nel caso l'edificio sia privo di impianto di riscaldamento alimentato a combustibile gassoso, utilizzare legna seccata stagionata. Si ricorda che è sempre vietato utilizzare legno impregnato, verniciato o trattato, carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori in quanto la combustione può liberare sostanze tossiche;
- approvvigionarsi della legna preferibilmente nel periodo estivo quando essa è già stagionata e accatastarla in un luogo asciutto e protetto perché continui il processo di stagionatura;
- per il pellet e il cippato, nel caso l'edificio sia privo di impianto di riscaldamento alimentato a combustibile gassoso, verificare che la qualità di tali combustibili sia comprovata con certificazione di conformità alle classi A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 e UNI EN 14961-4;

### Traffico:

- evitare l'uso dell'automobile per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante e le conseguenti emissioni è più elevato nei primi 4 chilometri;
- evitare, laddove possibile, l'uso dell'automobile con il solo conducente negli spostamenti casa lavoro o casa-scuola;
- non riscaldare il motore dell'automobile da fermo, ma partire con guida non aggressiva;
- ricordare di spegnere il motore in caso di sosta;
- azionare in automobile gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni (code, intenso traffico ecc.);

### Formazione ed informazione

- informarsi e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell'aria consultando i link dedicati: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm10>;
- prendere consapevolezza dei propri consumi di energia (elettrica e termica) per elaborare strategie e soluzioni per ridurli;

- ad approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di evitare l'emissione di circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO<sub>2</sub> = gasclimalteranti) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- formare ed informare i propri familiari, personale e collaboratori circa i comportamenti più opportuni per economizzare i consumi;
- limitare l'attività e la sosta all'aperto in aree ad intenso traffico delle persone appartenenti a gruppi sensibili (bambini, anziani, persone con patologie respiratorie o precarie condizioni di salute);
- evitare di tenere i bambini ad un'altezza dal suolo di 30-50 centimetri (livello nel quale si accumula la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), preferendo per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
- evitare di esporsi all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento, segnalate dall'ARPAV;
- tenere sempre presente che le patologie respiratorie e cardiache sono suscettibili agli inquinanti atmosferici.

Dalla Residenza Municipale, li 25.10.2024

Il Sindaco